



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 99 del 17.09.2012

Rif. punto d) delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010

OGGETTO: Definizione dei conguagli tariffari spettanti alle aziende termali in applicazione dell'”Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009”, approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 29 ottobre 2009, Rep. 121/CSR, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323

PREMESSO

- che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo attuativo ed il Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
- che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha stabilito che: *”Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale”*;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modifiche;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, il Presidente pro tempore della Regione Campania è stato nominato Commissario *ad acta* per la Prosecuzione del Piano di Rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso attraverso i programmi operativi di cui al citato art. 2, comma 88, della legge n. 191/09;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dr. Mario Morlacco ed il dr. Achille Coppola Sub Commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione del Piano di Rientro; successivamente, con delibera del 23 marzo 2012, nel prendere atto delle dimissioni presentate dal dr. Coppola, il Consiglio dei Ministri ha confermato il dr. Morlacco in tutti i compiti di affiancamento del Commissario ad acta;
- che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera d) è richiamata la *”definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, secondo una stima puntuale del fabbisogno, con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- che con decreto commissariale n. 25 del 13 aprile 2010 sono stati adottati i Programmi Operativi di cui al summenzionato art. 2, comma 88, della legge n. 191/2009, successivamente aggiornati con decreti commissariali n. 41 del 14 luglio 2010, n. 45 del 20 giugno 2011 e n. 53 del 9 maggio 2012;

*Regione Campania**Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)***DATO ATTO**

- che la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante *“Riordino del settore termale”*, all'art. 4, comma 4, stabilisce che: *“L'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*;
- che il decreto legge 31.12.07, n. 248, convertito con modifiche dalla legge n. 31/2008, all'art. 8, comma 3, ha stabilito che: *“... le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere ... si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze ...”*;
- che la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Intesa del 29 ottobre 2009, Rep. 121/CSR, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, ha approvato *l'“Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009”*, sottoscritto in Roma il 29 luglio 2009;
- che tale Accordo, immediatamente efficace anche nella Regione Campania ai sensi del citato art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nella Sezione B. *Parte economica* ha stabilito:
 - di incrementare, in via convenzionale, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, distintamente per l'esercizio 2008 e per l'esercizio 2009, in modo da riconoscere una maggiore remunerazione netta a carico del Servizio Sanitario Nazionale rispetto alla spesa netta media del triennio 2006 – 2008, rispettivamente, di euro 5,5 milioni per l'anno 2008 e di euro 5,9 milioni per l'anno 2009;
 - di stabilire che la copertura dei maggiori costi di euro 5,5 milioni per l'anno 2008 e di euro 5,9 milioni per l'anno 2009 avvenisse per euro 3,0 milioni all'anno, attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal citato art. 8, comma 3, del decreto legge 31.12.07, n. 248, convertito con modifiche dalla legge n. 31/2008; e, per la parte rimanente, con risorse aggiuntive delle Regioni, rispettivamente, di euro 2,5 milioni per l'anno 2008 e di euro 2,9 milioni per l'anno 2009, espressamente previste **non a carico** del Servizio Sanitario Nazionale, come attestato da apposito *“... provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente responsabile del procedimento, con l'indicazione della specifica fonte di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla congruità del finanziamento predisposto”* (Sezione B. Paragrafo V);
 - di escludere, pertanto, le Regioni in Piano di Rientro dal sopra citato concorso di risorse aggiuntive, stabilendo che: *“Le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180 della legge 311/2004, stabiliscono un tetto di spesa per singola ASL e danno disposizioni affinché ciascuna ASL determini, per ogni stabilimento termale insistente sul proprio territorio, un tetto di spesa omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo che tale tetto non possa essere superato, salvo disporre, nel caso si verifichi uno sfondamento, una regressione tariffaria modulata in base*

*Regione Campania**Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

all'entità dello sfondamento. Ai fini della mobilità interregionale la Regione che ospita la struttura erogante chiederà alla Regione di residenza degli assistiti l'importo compensatorio corrispondente alla tariffa effettivamente applicata" (Sezione B. Paragrafo XI);

- di contenere, quindi, la spesa netta a carico del Servizio Sanitario Nazionale di ciascuna Regione per gli esercizi 2008 e 2009, derivante dalla maggiore remunerazione tariffaria, stabilita per ciascuna prestazione negli allegati 4 e 5 all'Accordo, nella misura fissata nella tabella di cui all'allegato n. 3 all'Accordo, nel quale viene fissata la ripartizione tra le Regioni del contributo statale di euro 3,0 milioni all'anno, nonché la ripartizione delle risorse aggiuntive a carico di ciascuna Regione non in Piano di Rientro;
- che, espressamente, lo stesso Accordo nella Sezione B. *Parte economica* ha stabilito:
 - con riferimento alla somma di complessivi euro 5,5 milioni per l'anno 2008: che *"Ai fini del trasferimento delle somme di cui sopra le parti convengono che le regioni procedano alla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2008 sulla base di una tariffa convenzionale pari a quella in vigore incrementata in funzione del riconoscimento economico come sopra determinato procedendo secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (all. 4 e all. 4a) valide unicamente per le prestazioni rese dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008"* (Sezione B. Paragrafo VI);
 - con riferimento alla somma di complessivi euro 5,9 milioni per l'anno 2009: che *"le regioni procedano alla remunerazione delle prestazioni erogate nell'anno 2009 sulla base delle tariffe convenzionali indicate nelle tabelle allegate (all. 5 e all. 5a)"* (Sezione B. Paragrafo X);
 - che per l'anno 2010 e seguenti *"Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di monitoraggio e confronto, a livello nazionale, al fine di verificare l'andamento della spesa e di definire, entro il 30 novembre 2009, eventuali nuove tariffe applicabili per l'anno 2010, sulla base di risorse che dovessero nel frattempo rendersi disponibili, anche in relazione all'eventuale incremento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale"* (Sezione B. Paragrafo XII);
- che, pertanto, risulta chiaro ed evidente che il sopra citato Accordo del 29 luglio 2009:
 - non ha stabilito un incremento delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale per gli esercizi 2008 e 2009 **tout court, ma soltanto** nella misura convenzionale necessaria per trasferire alle aziende termali le somme pattuite nell'Accordo medesimo di euro 5,5 milioni per l'anno 2008 e di euro 5,9 milioni per l'anno 2009; tali somme, come esplicitato nell'Accordo, sono interamente aggiuntive rispetto al preesistente finanziamento del Servizio Sanitario pubblico (euro 3 milioni all'anno a carico del bilancio dello Stato, ed il rimanente a carico dei fondi propri delle Regioni);
 - ha definito, **sempre in via convenzionale**, nella tabella di cui all'allegato n. 3 all'Accordo, la ripartizione tra le Regioni delle suddette somme aggiuntive; ne consegue che la previsione di conformi limiti di spesa e conseguenti regressioni tariffarie, stabilita per le Regioni in Piano di Rientro nella Sezione B. Paragrafo XI, è ultronea per l'esercizio 2008 e riguarda tutt'al più l'esercizio 2009, in corso alla data di stipula dell'Accordo (29 luglio 2009);

CONSIDERATO

- che nel sopra citato allegato n. 3 all'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009" risulta assegnato agli stabilimenti termali operanti in Campania un limite di spesa netta a carico del Servizio Sanitario Regionale di € 21.366.700, pari alla spesa media 2006 – 2008, quantificata

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

in € 20.882.300, maggiorata di € 484.400 a titolo di concorso statale all'incremento della remunerazione tariffaria, ai sensi del citato DL 248/2007, rimanendo escluso qualsiasi ulteriore concorso a carico della Regione, stante la situazione di Regione in Piano di Rientro;

- che l'espressa volontà di non aggravare i conti delle Regioni in Piano di Rientro trova riscontro anche nei lavori preparatori della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 2 luglio 2009, nei quali viene espressamente riportato che l'onere a carico delle Regioni, previsto per lo stipulando accordo con FEDERTERME, "... rispetto agli indirizzi approvati dalla Conferenza del 25 marzo è stato decurtato di 1 milione ... pari al finanziamento dovuto dalle regioni con piani di rientro" (cfr. allegato stralcio della istruttoria della Conferenza dei Presidenti del 2/7/09;
- che la Regione Campania, ha registrato negli esercizi 2008 e 2009 (in base alle tariffe preesistenti all'accordo approvato dall'Intesa Stato – Regioni del 29/10/09) una spesa netta per le prestazioni di assistenza termale in diminuzione rispetto alla citata media 2006 – 2008, e pari rispettivamente:

- ad € 20.194.281,88= per il 2008, e
- ad € 19.676.220,49= per il 2009,

secondo quanto comunicato dalle ASL al Settore Programmazione della AGC 19 Piano Sanitario Regionale e riportato negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto;

- che tale spesa netta, peraltro, è risultata significativamente inferiore rispetto ai limiti di spesa per l'assistenza termale assegnati all'insieme delle ASL regionali, pari:
 - per il 2008 a complessivi € 21.500.000 (limite fissato dalla DGRC n. 1268 del 24 luglio 2008);
 - per il 2009 a complessivi € 22.100.000 (limite fissato dalla DGRC n. 1269 del 16 luglio 2009);risultando soltanto per il 2008 uno sfioramento parziale per le ASL Napoli 3 Sud e Salerno, ampiamente inferiore rispetto alle economie realizzate nelle altre ASL;
- che la Commissione Salute, istituita nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 marzo 2010 e in data 18 gennaio 2012 ha calcolato, rispettivamente, in euro 423.000,00= per il 2008, ed in euro 73.900,00= per il 2009, la quota a carico delle altre Regioni da riconoscere alla Campania nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale, ai fini della "Applicazione Accordo Termale" 2008 e 2009;

RILEVATO

- che la FEDERTERME e diversi stabilimenti termali hanno attivato contenziosi aventi per oggetto il provvedimento regionale di fissazione dei tetti di spesa 2008 e 2009 e le modalità di applicazione dell'"Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009"; in particolare, si richiamano i seguenti contenziosi:
 - con ricorso al TAR Campania – Napoli contro la Regione Campania e la ASL Napoli 2 Nord, notificato alla Regione Campania il 1/9/2009, FEDERTERME + 9 aziende termali hanno impugnato la DGRC n. 1269/09 in vari punti, tra i quali la previsione, contenuta nell'atto impugnato, che eventuali economie, rispetto al tetto di spesa stabilito per l'assistenza termale erogata in una ASL, erano da destinare a riduzione degli eventuali sforamenti del tetto di spesa di altre aree di assistenza della medesima ASL, invece che a riduzione degli eventuali sforamenti del tetto di spesa dell'assistenza termale erogata da altre ASL, come richiesto dai ricorrenti;
 - con ricorso al TAR Lazio – Roma del 23/12/2009, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

*Regione Campania**Il Presidente**Commissario ad acta per la prosecuzione del**Piano di rientro del settore sanitario**(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

e contro la Regione Campania, n° 7 aziende termali hanno chiesto l'annullamento dell'«Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009» nella parte in cui – sostengono i ricorrenti – verrebbe a modificare in riduzione e retroattivamente i tetti di spesa a suo tempo stabiliti dalla Regione Campania per gli esercizi 2008 e 2009, rispettivamente, con le sopra citate DGRC n. 1268/08 e n. 1269/09;

- che le corrette modalità di applicazione dell'«Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009» sono state oggetto di approfondimenti ed incontri tecnici, sia in sede regionale che tra le Regioni, fino alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome del 29 settembre 2010, all'esito della quale il Presidente della Conferenza ha diramato la lettera prot. n. 3567/C7SAN, allegata in copia, con la quale ha dato atto che «La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 23 settembre 2010, in merito all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per gli anni 2008-2009, sulla scorta dell'attività istruttoria condotta dalla Commissione Salute, ha condiviso la seguente interpretazione sul paragrafo dell'accordo relativo alla parte economica: le Regioni, al fine di chiudere le partite pregresse, possono utilizzare risorse proprie per le prestazioni oltre il tetto per gli anni 2008-2009. Tale interpretazione non si applica alle Regioni con i Piani di rientro per le quali si rimanda al punto XI dell'Accordo in cui si prevede che le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311/2004, stabiliscono un tetto di spesa per singola ASL omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo che tale tetto non possa essere superato»;

DATO ATTO

- che per l'esercizio 2010 la Regione Campania con decreto commissariale n. 48 del 10/9/2010 ha fissato in € 23.000.000 il limite di spesa delle ASL per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale, al netto del ticket di legge;
- che per l'esercizio 2011 la Regione Campania con decreto commissariale n. 33 del 27/5/2011 ha fissato in € 22.500.000 il limite di spesa delle ASL per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale, al netto del ticket di legge ed al lordo della quota ricetta regionale introdotta dal decreto commissariale n. 50 del 27/9/2010;
- che per l'esercizio 2012 la Regione Campania con decreto commissariale n. 87 del 3/8/2012 ha fissato in € 22.000.000 il limite di spesa delle ASL per l'acquisto di prestazioni di assistenza termale, al netto del ticket di legge ed al lordo della quota ricetta regionale introdotta dal decreto commissariale n. 50 del 27/9/2010;
- che dall'esercizio 2010 i suddetti decreti commissariali dispongono, tra l'altro:
 - che la remunerazione delle prestazioni termali avviene sulla base delle tariffe vigenti, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'art. 4, comma 4, della legge 323/2000 e, da ultimo, dall'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009, sottoscritto il 29 luglio 2009 e recepito dalla Conferenza Stato-Regioni con Intesa del 29/9/2009, precisando che eventuali modifiche delle tariffe non determineranno variazioni del limite di spesa, e che Il rispetto complessivo del limite di spesa sarà in ogni caso assicurato dalla clausola della Regressione Tariffaria Unica (allegato C della DGRC n. 1268 del 24 luglio 2008);
 - che in caso di superamento in una o più ASL del limite di spesa, si procederà a verificare gli eventuali risparmi ottenuti dalle altre ASL, utilizzandoli per mitigare la regressione tariffaria

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

nelle ASL che hanno sfiorato, fermo restando il limite complessivo del tetto di spesa regionale e fermo restando tutto quant'altro previsto per le compensazioni al punto 6 della DGRC n. 1268/08 (preventiva verifica della effettività delle economie realizzate in alcune ASL, rispetto al tetto di spesa, anche in considerazione di eventuali contenziosi, che potrebbero - in tempi successivi - vanificare dette economie);

CONSIDERATO

- che diverse aziende termali hanno attivato azioni di recupero legale dei conguagli tariffari 2008 – 2009, applicando per intero le tariffe di cui agli allegati n. 4 e n. 5 all'“*Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009*”, contraddicendo lo stesso *Accordo* nella parte in cui subordina l'entità dell'incremento tariffario per gli esercizi 2008 e 2009 al rispetto del limite di spesa netta a carico del Servizio Sanitario Regionale, fissato per la Campania dal medesimo *Accordo* in € 21.366.700,00=, sia per il 2008 che per il 2009;
- che, in merito alla misura legittima del conguaglio tariffario 2008 – 2009, sussistono i contenziosi per ricorsi al TAR Campania ed al TAR Lazio sopra richiamati;
- che, come si evidenzia negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto, tenuto conto del contributo statale previsto dal DL 248/2007 (che, peraltro, non risulta ancora erogato alla Regione), nonché del conguaglio della mobilità interregionale sopra richiamato, la differenza economica tra l'applicazione integrale delle tariffe 2008 e 2009 e gli importi riconoscibili alle strutture termali in base al citato *Accordo*, ammonta:
 - ad € 987.763,79= per il 2008 (v. allegato n. 1);
 - ad € 759.813,49= per il 2009 (v. allegato n. 2),per complessivi euro 1.747.577,28=;
- che nell'esercizio 2008, in base alle tariffe anteriori all'Accordo del 29/7/2009, come si evidenzia nell'allegato n. 1 gli sforamenti intervenuti nei limiti di spesa assegnati alle ASL sono limitati ad € 1.687,70 nella ex Napoli 5 e ad € 88.805,20 nella ex Salerno 2, per complessivi € 90.492,90=, ampiamente inferiori rispetto ai circa 1,4 milioni di economie realizzate presso le altre ASL rispetto al tetto di spesa loro assegnato per l'assistenza termale;
- che nell'esercizio 2009, in base alle tariffe anteriori all'Accordo del 29/7/2009, come si evidenzia nell'allegato n. 2 non si sono verificati sforamenti nei limiti di spesa assegnati alle diverse ASL;
- che nell'esercizio 2010, pur applicando le nuove tariffe, come si evidenzia nell'allegato n. 3 gli sforamenti intervenuti nei limiti di spesa assegnati alle ASL sono limitati ad € 1.814,36= nella ASL di Avellino e ad € 109.586,72= nella ASL di Salerno; tali sforamenti, come stabilito dall'art. 5, comma 3, degli schemi contrattuali approvati dal decreto commissariale n. 48 del 10/9/2010, possono essere riconosciuti in quanto rientrano ampiamente nei risparmi di circa euro 2,5 milioni realizzati presso le altre ASL, rispetto al tetto di spesa loro assegnato per lo stesso anno;
- che per l'esercizio 2011, come si evidenzia nell'allegato n. 3, non si sono verificati sforamenti nei limiti di spesa assegnati alle diverse ASL;

CONSIDERATO, altresì,

- che nell'incontro tenutosi il 10 settembre 2012 tra il Sub Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro e la FEDERTERME, di cui si allega verbale, si è delineato il seguente percorso, finalizzato a dare piena attuazione all'“*Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009*” e ad eliminare tutti i contenziosi sopra citati:



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- A) Il Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro con il presente decreto:
- a) dispone che le ASL provvedano entro il 31 ottobre 2012 al pagamento dei conguagli tariffari 2008 e 2009 per le parti 1^a e 2^a degli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto (al netto dei pagamenti parziali o totali eventualmente già intervenuti), previa rinuncia delle aziende termali alle azioni legali eventualmente attivate per il recupero di tale parte del conguaglio tariffario, nonché ai relativi interessi, spese legali e rivalutazione monetaria;
 - b) dispone che le ASL in cui si sono verificati i sopra citati sforamenti dei tetti di spesa 2008 (con le tariffe anteriori rispetto all'Accordo del 29/7/2009) e 2010, possono remunerare detti sforamenti, in quanto ampiamente compensati dai risparmi ottenuti nelle altre ASL;
 - c) dà impulso alle ASL affinché eventuali arretrati di pagamento – non in contestazione – siano corrisposti nei tempi più brevi possibili, applicando le procedure previste dal decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.;
- B) Il Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro con il presente decreto stabilisce di riconoscere e liquidare alle aziende termali anche la 3^a parte del conguaglio tariffario 2008 – 2009, evidenziata per ciascuna ASL negli allegati n. 1 e n. 2, per complessivi euro 1.747.577,28=, entro il 31 dicembre 2012 e, comunque, entro 30 giorni dalla completa realizzazione delle seguenti condizioni essenziali:
- 1) rinuncia integrale della FEDERTERME e delle aziende ricorrenti a tutti i contenziosi attivati presso il TAR Campania e presso il TAR Lazio in relazione ai tetti di spesa 2008 – 2009, tra i quali si evidenziano quelli sopra richiamati;
 - 2) rinuncia delle aziende termali a tutte le azioni legali volte ad incassare anche la suddetta 3^a parte del conguaglio tariffario 2008 – 2009, nonché ai relativi interessi, spese legali e rivalutazione monetaria;
 - 3) la rinuncia di cui al punto 2) precedente dovrà intervenire da parte di tante aziende termali che rappresentino almeno il 90% dell'importo della 3^a parte del conguaglio;
 - 4) tutte le disposizioni di cui alla presente lettera B) sono subordinate alla presa d'atto non negativa del presente decreto da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo la Regione Campania in Piano di Rientro;

DATO ATTO

- che il presente decreto, non appena esecutivo, sarà trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e, se del caso, con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri;

Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

DECRETA

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto è finalizzato a dare piena attuazione all'“Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 – 2009”, nonché ad eliminare i contenziosi sorti in merito alla definizione dei conseguenti conguagli tariffari per gli esercizi 2008 e 2009 con le modalità ed alle condizioni specificate nell'allegato verbale sottoscritto tra il Sub Commissario ad acta e la FEDERTERME il 10 settembre 2012.

*Regione Campania**Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

3. Le ASL provvedono entro il 31 ottobre 2012 al pagamento dei congruagli tariffari 2008 e 2009 per le parti 1^a e 2^a degli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto (al netto dei pagamenti parziali o totali eventualmente già intervenuti), previa acquisizione di una formale dichiarazione di rinuncia agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, nonché a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese, con conseguente effettivo svincolo delle somme eventualmente bloccate presso il Tesoriere della ASL, e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati, relativamente alla parte dell'incremento tariffario di cui riceve il pagamento.
4. Le ASL in cui si sono verificati gli sforamenti dei tetti di spesa 2010 tali sforamenti, come stabilito dall'art. 5, comma 3, degli schemi contrattuali approvati dal decreto commissariale n. 48 del 10/9/2010, possono essere riconosciuti in quanto rientrano ampiamente nei risparmi di circa euro 2,5 milioni realizzati presso le altre ASL, rispetto al tetto di spesa loro assegnato per lo stesso anno procedono a remunerare detti sforamenti, in quanto ampiamente compensati dai risparmi ottenuti nelle altre ASL, e previa verifica delle rinunce previste al punto precedente.
5. Le ASL presso le quali sussistono arretrati di pagamento – non in contestazione – dovranno corrispondere tali arretrati nei tempi più brevi possibili, applicando le procedure previste dal decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.
6. La Regione e, quindi, le ASL competenti per territorio, riconosceranno e pagheranno alle aziende termali entro il 31 dicembre 2012 anche la 3^a parte del congruaglio tariffario 2008 – 2009, evidenziata per ciascuna azienda termale negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto, per complessivi euro 1.747.577,28=, al verificarsi di tutte le seguenti condizioni essenziali:
 - A. Rinuncia integrale della FEDERTERME e delle aziende ricorrenti a tutti i contenziosi attivati presso il TAR Campania e presso il TAR Lazio in relazione ai tetti di spesa 2008 - 2009, tra i quali si evidenziano quelli richiamati in premessa;
 - B. Rinuncia da parte di tante aziende termali che rappresentino almeno il 90% dell'importo della 3^a parte del congruaglio tariffario 2008 – 2009 (analiticamente esposto per ciascuna ASL negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto), anche per la suddetta ultima parte del congruaglio tariffario 2008 – 2009, agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, nonché a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese, con conseguente effettivo svincolo delle somme eventualmente bloccate presso il Tesoriere della ASL, e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati;
 - C. Tutte le disposizioni di cui al punto presente sono subordinate alla presa d'atto non negativa del presente decreto da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo la Regione Campania in Piano di Rientro.
7. Di dare atto che:
 - A. Per l'esercizio 2008 i limitati sforamenti intervenuti nei limiti di spesa assegnati ad alcune ASL, peraltro ampiamente compensati dalle economie realizzate presso le altre ASL rispetto al tetto di spesa loro assegnato per lo stesso anno per l'assistenza termale, sono assorbiti interamente nella 1^a parte del congruaglio tariffario 2008 di cui al precedente punto 2, come da conteggi esposti nell'allegato n. 1;
 - B. Per l'esercizio 2009, in base alle tariffe anteriori all'Accordo del 29/7/2009, come evidenziato nell'allegato n. 2, non si sono verificati sforamenti nei limiti di spesa assegnati alle diverse ASL;



Regione Campania

Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

- C. Per l'esercizio 2010, pur applicando le nuove tariffe, come si evidenzia nell'allegato n. 3, gli sforamenti intervenuti nei limiti di spesa assegnati alle ASL sono limitati ad € 1.814,36= nella ASL di Avellino e ad € 109.586,72= nella ASL di Salerno; tali sforamenti, come stabilito dall'art. 5, comma 3, degli schemi contrattuali approvati dal decreto commissariale n. 48 del 10/9/2010, possono essere riconosciuti in quanto rientrano ampiamente nei risparmi di circa euro 2,5 milioni realizzati presso le altre ASL, rispetto al tetto di spesa loro assegnato per lo stesso anno;
- D. Per l'esercizio 2011, come si evidenzia nell'allegato n. 3, non si sono verificati sforamenti nei limiti di spesa assegnati alle diverse ASL.
8. Di dare atto che il presente decreto, non appena esecutivo, sarà trasmesso al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e, se del caso, con successivi atti potranno essere recepite eventuali prescrizioni che dovessero pervenire dai suddetti Ministeri.
9. Di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza, alle AA.GG.CC. "Piano Sanitario Regionale", "Assistenza Sanitaria", "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale", ed al Settore "Stampa e Documentazione" per la pubblicazione sul BURC.

Il Coordinatore dell'A.G.C. 19
e dell'A.G.C. 20 (*ad interim*)
Dott. Albino D'Ascoli

Il Dirigente del S.E.F.
Dott. G.F. Ghidelli

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad acta
Dott. Mario Morlacco

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

	Esercizio 2008	TOTALE REGIONE
A	Limite di spesa 2008 fissato dalla DGRC n. 1268 del 24 luglio 2008	21.500.000,00
B	Fatturato 2008 (netto ticket)	20.194.281,88
C	Sforamento rispetto al tetto 2008 ex DGRC 1268/08	90.492,90
D	Fatturato 2008 (netto ticket) con nuove tariffe (Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009)	22.777.463,79
E=D-A	Sforamento rispetto al tetto 2008 ex DGRC 1268/08	1.300.563,85

di cui:									
	ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO		
	700.000,00	3.906.000,00	0,00	1.640.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	3.254.000,00		
	640.926,88	3.696.896,33	0,00	1.444.612,82	7.067.352,95	4.001.687,70	3.342.805,20		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,70	88.805,20		
	722.416,41	4.121.507,87	0,00	1.616.899,94	8.051.016,96	4.489.876,44	3.775.746,17		
	22.416,41	215.507,87	0,00	0,00	51.016,96	489.876,44	521.746,17		

Limite di spesa 2008 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:

F	BASE (spesa media 2006 - 2008)	20.882.300,00
G	Contributo Stato ex DL 248/2007	484.400,00
H=F+G	Limite di spesa 2008 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	21.366.700,00
I	Parziale compensazione tra le Regioni (Commissione Salute del 3/3/2010)	423.000,00
J=H-I	Totale limite di spesa 2008 consentito dall'attuazione dell'Intesa S-R del 29/10/09	21.789.700,00
K=D-J	Eccedenza del costo a tariffa piena	987.763,79

parte: IPOTESI di CONGUAGLIO del fatturato 2008:

1^	CONGUAGLIO fino al limite di spesa 2008 (riga H) fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	1.172.418,12	45%	36.985,32	192.716,69	0,00	78.195,24	446.451,55	221.572,21	196.497,11
2^	Ulteriore conguaglio per compensazione tra le Regioni (riga I)	423.000,00	16%	13.344,04	69.530,79	0,00	28.212,28	161.076,52	79.941,65	70.894,72
3^	IPOTESI TRANSATTIVA di ulteriore conguaglio fino al 100% della nuova tariffa 2008 (riga K)	987.763,79	38%	31.160,17	162.364,06	0,00	65.879,60	376.135,94	186.674,88	165.549,14
1+2+3	Totale Conguaglio tariffario 2008	2.583.181,91	100%	81.489,53	424.611,54	0,00	172.287,12	983.664,01	488.188,74	432.940,97

conguaglio tariffario 2009

ALLEGATO n. 2

	Esercizio 2009	TOTALE REGIONE
A	Limite di spesa 2009 fissato dalla DGRC n. 1269 del 16 luglio 2009	22.100.000,00
B	Fatturato 2009 (netto ticket): a tariffa 2004	19.676.220,49
C	Sforamento rispetto al tetto 2009 ex DGRC 1269/09	0,00
D	Fatturato 2009 (netto ticket) con nuove tariffe (Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009)	22.200.413,49
E=D-A	Sforamento rispetto al tetto 2009 ex DGRC 1269/09	400.362,91

di cui:		ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord (*)	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO
		701.000,00	4.047.000,00	0,00	1.664.000,00	7.952.000,00	4.228.000,00	3.508.000,00
		649.287,52	3.639.265,77	0,00	1.212.220,97	7.097.351,36	3.889.449,83	3.188.645,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		735.328,26	4.071.056,28	0,00	1.364.050,58	8.062.052,75	4.369.462,12	3.598.463,50
		34.328,26	24.056,28	0,00	0,00	110.052,75	141.462,12	90.463,50

Limite di spesa 2009 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:

F	BASE (spesa media 2006 - 2008)	20.882.300,00
G	Contributo Stato ex DL 248/2007	484.400,00
H=F+G	Limite di spesa 2009 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	21.366.700,00
I	Parziale compensazione tra le Regioni (Commissione Salute del 18/1/2012)	73.900,00
J=H+I	Totale limite di spesa 2009 consentito dall'attuazione dell'Intesa S-R del 29/10/09	21.440.600,00
K=D-J	Eccedenza del costo a tariffa piena	759.813,49

parte: IPOTESI CONGUAGLIO del fatturato 2009:

1^A	CONGUAGLIO fino al limite di spesa 2009 (rigo H) fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	1.690.479,51	67%	57.622,42	289.174,80	0,00	101.681,94	646.071,02	321.469,45	274.459,88
2^A	Ulteriore conguaglio per compensazione tra le Regioni (rigo I)	73.900,00	3%	2.518,99	12.641,40	0,00	4.445,07	28.243,26	14.053,16	11.998,12
3^A	IPOTESI TRANSATTIVA di ulteriore conguaglio fino al 100% della nuova tariffa 2009 (rigo K)	759.813,49	30%	25.899,33	129.974,31	0,00	45.702,60	290.387,11	144.489,68	123.360,46
1+2+3	Totale Conguaglio tariffario 2009	2.524.193,00	100%	86.040,74	431.790,51	0,00	151.829,61	964.701,39	480.012,29	409.818,46

(*) Al netto delle note credito per superamento COM di cui alla nota della ASL Napoli 2 Nord del 14 marzo 2012, prot. n. 6486

Assegni regionali: tetti di spesa e consuntivo 2010 e 2011

Esercizio 2010		TOTALE	di cui:						
		REGIONE	ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO
Limite di spesa 2010 fissato dal decreto n. 48 del 10/9/2010		23.000.000,00	742.000,00	4.170.000,00	0,00	1.517.000,00	8.165.000,00	4.627.000,00	3.779.000,00
A	Fatturato 2010 netto ticket e lordo quota ricetta regionale	20.649.173,16	743.814,36	3.347.114,18	0,00	1.295.600,42	7.757.733,65	3.616.323,83	3.888.586,72
Sforamento rispetto al tetto 2010		-2.350.826,84	1.814,36	-822.885,82	0,00	-221.399,58	-407.266,35	-1.010.676,17	109.586,72
C									

Esercizio 2011		REGIONE	ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO
Limite di spesa 2010 fissato dal decreto n. 33 del 27/5/2011		22.500.000,00	814.000,00	4.012.000,00	0,00	1.265.000,00	8.196.000,00	3.932.000,00	4.281.000,00
A	Costo 2011 netto ticket e lordo quota ricetta regionale (da Modello CE consuntivo 2011)	18.948.000,00	654.000,00	3.323.000,00	0,00	781.000,00	7.090.000,00	3.271.000,00	3.829.000,00
Sforamento rispetto al tetto 2011		-3.552.000,00	-160.000,00	-689.000,00	0,00	-484.000,00	-1.106.000,00	-661.000,00	-452.000,00
C									

STRALCIO dalla ISTRUTTORIA

dei PUNTI all'ORDINE del GIORNO della CONFERENZA delle REGIONI del 2 LUGLIO 2009 – ore 10.00 – ROMA – Via Parigi, 11

(a cura del Servizio 07 - Attività connesse alla partecipazione della Regione alla Conferenza dei Presidenti, alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata Sede di Roma)

b) Proposta di Accordo con Federterme anni 2008-2009 -Punto esaminato dalla Commissione nelle riunioni del 10 giugno e del 25 giugno 2009;	La Conferenza delle Regioni nella seduta dell'11 giugno u.s. ritenendo urgente la sottoscrizione dell'Accordo con Federterme – Confindustria relativo alle tariffe per le prestazioni termali ha deliberato di utilizzare il fondino straordinario di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b) della L. 296/2006 per superare le criticità rappresentate dalle Regioni soggette ai piani di rientro. Il Ministero della salute, successivamente, ha proposto di sterilizzare, attraverso il meccanismo dei tetti, il contributo a carico dei propri bilanci delle regioni con i piani di rientro. <u>La Commissione Salute</u> nella riunione del 25 giugno 2009 – presente per la Regione Campania l'Assessore Mario Santangelo – nel prendere atto della proposta del Ministero ha approvato all'unanimità le linee dell'Accordo di seguito riportate: a) Per l'anno 2008 allo stanziamento previsto nella legge 31/2008 (milleproroghe) di 3 milioni di euro, le regioni aggiungono 2,5 milioni di euro con risorse proprie; (rispetto agli indirizzi approvati dalla Conferenza del 25 marzo è stato decurtato di 1 milione l'onere a carico delle regioni che è pari al finanziamento dovuto dalle regioni con piani di rientro) • <i>Ai fini del trasferimento delle somme di cui sopra viene operato un incremento tariffario di pari importo (5,5 milioni di euro)</i> • <i>Le regioni con piani di rientro potranno mantenere fermi i tetti di spesa previsti attivando i meccanismi di rientro presenti nelle proprie delibere regionali (regressione tariffaria)</i> • <i>Viene fissato un tetto di spesa nazionale pari a derivante dalla media della spesa annua calcolato sul triennio 2006 – 2008 (incrementato di 5, 5 milioni di euro)</i> b) Per l'anno 2009 allo stanziamento previsto nella legge 31/2008 (milleproroghe) di 3 milioni di euro, le regioni aggiungono 2,9 milioni di euro con risorse proprie; (rispetto agli indirizzi approvati dalla Conferenza del 25 marzo è stato decurtato di 1 milione l'onere a carico delle regioni che è pari al finanziamento dovuto dalle regioni con piani di rientro) • <i>Ai fini del trasferimento delle somme di cui sopra viene operato un incremento tariffario rispetto a quello effettuato nell'anno 2008 di circa 500.000,00 euro</i> • <i>Le regioni con piani di rientro potranno mantenere fermi i tetti di spesa previsti attivando i meccanismi di rientro presenti nelle proprie delibere regionali (regressione tariffaria)</i> • <i>Viene fissato un tetto di spesa nazionale pari a</i> Si fa presente che per la cifra corrispondente al tetto di spesa nazionale che non è specificata il Ministero ha riferito che provvederà a renderla disponibile quando sarà definito il dato a consuntivo nei primi giorni di luglio. L'accordo sottoscritto fra Regioni e Federterme diviene efficace con successiva intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il documento viene sottoposto ai Presidenti per la definitiva approvazione.
--	---

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

IL PRESIDENTE

Prot. n. 3567/C7SAN

Roma, 29 settembre 2010

Ai Signori Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

e p.c. Ai Signori Assessori alla Salute

Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI

Caro Collega,

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 23 settembre 2010, in merito **all'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per gli anni 2008-2009**, sulla scorta dell'attività istruttoria condotta dalla Commissione Salute, ha condiviso la seguente interpretazione sul paragrafo dell'accordo relativo alla parte economica.

Le Regioni, al fine di chiudere le partite pregresse, possono utilizzare risorse proprie per le prestazioni oltre il tetto per gli anni 2008-2009. Tale interpretazione non si applica alle Regioni con i Piani di rientro per le quali si rimanda al punto XI dell'Accordo in cui si prevede che le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo, di cui all'art. 1 comma 180 della legge 311/2004, stabiliscono un tetto di spesa per singola ASL omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo che tale tetto non possa essere superato.

Con i più cordiali saluti.

Vasco Errani



VERBALE

Il giorno 10 settembre 2012 alle ore 12.30 si sono incontrati presso la sede dell'Assessorato alla Sanità sita in Napoli, al Centro Direzionale, Isola C/3:

- la FEDERTERME, rappresentata dal Presidente Dr. Costanzo Jannotti Pecci, dal Direttore Dr. Aurelio Crudeli e dalla Dr.ssa Stefania Capaldo;
- il Sub Commissario *ad Acta* per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario, Dr. Mario Morlacco, coadiuvato dal Coordinatore AGC 19 e 20 Dr. Albino D'Ascoli e dal dirigente S.E.F. Dr. G. Ghidelli

premessi

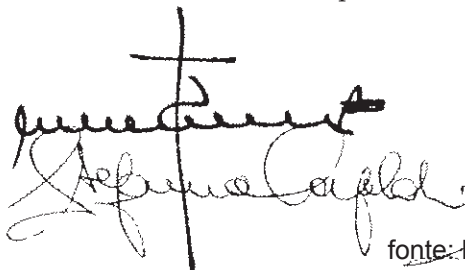
- a) che le imprese termali operanti nella regione Campania vantano nei confronti delle rispettive Aziende Sanitarie Locali crediti per fatture di conguaglio delle tariffe relative alle prestazioni di assistenza termale erogate nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009;
- b) che la Regione Campania e le ASL della stessa regione hanno parzialmente contestato i crediti summenzionati, relativamente alle modalità di determinazione dei conguagli tariffari 2008 e 2009 ai sensi dell' *Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la FEDERTERME per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008 - 2009*;
- c) che, a fronte di tale situazione le imprese hanno attivato procedure giudiziali dinanzi al giudice civile ed amministrativo per l'annullamento delle delibere regionali in materia di tetti di spesa e, *in parte qua*, dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per gli anni 2008 e 2009, nonché per ottenere il pagamento integrale dei suddetti conguagli tariffari 2008 - 2009, maggiorati di interessi moratori, rivalutazione monetaria e spese legali;

dopo ampia discussione, facendo seguito anche agli approfondimenti intervenuti nel corso di precedenti riunioni, le parti raggiungono il seguente accordo complessivo relativo all'erogazione dei conguagli tariffari relativi agli anni 2008-2009, e convengono quanto segue:

- 1) FEDERTERME, al fine di dirimere ogni controversia pendente relativamente ai crediti in questione ed ottenerne il pagamento in favore delle imprese termali entro tempi brevi, aderisce al percorso stabilito nel presente verbale.
- 2) La Regione emanerà entro 15 giorni dalla firma del presente verbale un decreto commissariale di ricognizione dell'intervenuto recepimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 323/2000 dell'accordo nazionale del 29 luglio 2009, sia per quanto riguarda la retrodatazione al 1° gennaio 2008 dell'incremento tariffario, sia per quanto riguarda la contestuale fissazione del tetto di spesa, definito nel medesimo accordo, che pone un limite massimo all'incremento di spesa conseguente all'incremento tariffario.
- 3) Nello stesso decreto la Regione darà atto che il limite di spesa 2008 - 2009 fissato dal suddetto accordo, compreso il contributo statale è incrementato in misura pari al conguaglio riconosciuto alla Regione Campania sulla compensazione della mobilità interregionale, per un tetto di spesa onnicomprensivo pari per il 2008 ad euro 21.789.700,00=, e per il 2009 ad euro 21.440.600,00=, come da conteggi allegati: in tal modo, diventa liquidabile per ciascuna impresa termale circa il 62% del conguaglio tariffario per l'esercizio 2008 e circa il 70% del conguaglio tariffario per l'esercizio 2009.
- 4) Nel medesimo decreto la Regione darà, quindi, impulso alle ASL affinché la parte di incremento tariffario rientrante nei limiti di spesa di cui al punto precedente sia immediatamente pagata agli operatori entro il 31 ottobre 2012 (al netto dei pagamenti parziali o totali eventualmente già intervenuti).

- 5) Contestualmente al pagamento da parte delle AA.SS.LL. degli incrementi tariffari rientranti nei tetti di spesa 2008 e 2009, come sopra rideterminati, ciascuna impresa termale rilascerà alla ASL competente una formale dichiarazione di rinuncia agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, nonché a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese, con conseguente effettivo svincolo delle somme eventualmente bloccate presso il Tesoriere della ASL, e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati, relativamente alla parte dell'incremento tariffario di cui riceve il pagamento.
- 6) L'erogazione della differenza rispetto al 100% dell'incremento tariffario da applicarsi alle prestazioni termali erogate nel 2008 e nel 2009, pari per il 2008 ad euro 987.763,79= e per il 2009 ad euro 759.813,49=, per complessivi euro 1.747.577,28=, avverrà entro il 31 dicembre 2012 e, comunque, entro 30 giorni dalla completa realizzazione delle seguenti condizioni essenziali:
- a) rinuncia integrale della FEDERTERME e delle aziende ricorrenti a tutti i contenziosi attivati presso il TAR Campania e presso il TAR Lazio in relazione ai tetti di spesa 2008 - 2009;
 - b) rinuncia delle aziende termali anche per la suddetta ultima parte del conguaglio tariffario 2008 - 2009, pari per ciascuna impresa termale a circa il 38% del conguaglio tariffario per l'esercizio 2008 ed a circa il 30% del conguaglio tariffario per l'esercizio 2009, come da conteggi allegati al presente verbale, agli interessi di mora maturati o maturandi e a qualsiasi onere, spesa, rivalutazione monetaria, risarcimento di danni, ivi comprese le spese legali e qualsiasi altro onere accessorio, nonché a tutte le procedure esecutive eventualmente già intraprese, con conseguente effettivo svincolo delle somme eventualmente bloccate presso il Tesoriere della ASL, e con rinuncia alla solidarietà professionale da parte degli avvocati;
 - c) la rinuncia di cui alla lettera precedente dovrà intervenire da parte di tante aziende termali che rappresentino almeno il 90% del suddetto importo di euro 1.747.577,28=, pari all'ultima parte del conguaglio tariffario;
 - d) tutte le disposizioni di cui al presente punto sono subordinate alla presa d'atto non negativa del presente decreto da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, essendo la Regione Campania in Piano di Rientro.
- 7) Qualora il pagamento di cui al precedente punto 4) venga effettuato dall'Azienda Sanitaria in ritardo rispetto al termine sopra indicato del 31 ottobre 2012, pur avendo il creditore sottoscritto ed attuato le rinunce di cui al successivo punto 5), sull'importo da pagare si applicherà una penale in favore del creditore pari al tasso annuo d'interesse legale, maggiorato di tre punti, commisurato ai giorni effettivi di ritardo del pagamento. La stessa penale si applicherà a decorrere dal 31 dicembre 2012 e, comunque, entro 30 giorni dalla completa realizzazione delle condizioni essenziali ivi previste, anche ai pagamenti previsti dal precedente punto 6).
- 8) Eventuali arretrati di pagamento – non in contestazione – dovranno essere corrisposti dalle ASL debtrici nei tempi più brevi possibili, applicando le procedure previste dal decreto commissariale n. 12/2011 e s.m.i.

Letto confermato e sottoscritto,

Esercizio 2008		TOTALE REGIONE	di cui:							
			ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO	
A	Limite di spesa 2008 fissato dalla DGRC n. 1268 del 24 luglio 2008	21.500.000,00	700.000,00	3.906.000,00	0,00	1.640.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	3.254.000,00	
B	Fatturato 2008 (netto ticket)	20.194.281,88	640.926,88	3.696.896,33	0,00	1.444.612,82	7.067.352,95	4.001.687,70	3.342.805,20	
C	Sforamento rispetto al tetto 2008 ex DGRC 1268/08	90.492,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,70	88.805,20	
D	Fatturato 2008 (netto ticket) con nuove tariffe (Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009)	22.777.463,79	722.416,41	4.121.507,87	0,00	1.616.899,94	8.051.016,96	4.489.876,44	3.775.746,17	
E-D-A	Sforamento rispetto al tetto 2008 ex DGRC 1268/08	1.300.563,85	22.416,41	215.507,87	0,00	0,00	51.016,96	489.876,44	521.746,17	

Limite di spesa 2008 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:

F	BASE (spesa media 2006 - 2008)	20.882.300,00
G	Contributo Stato ex DL 248/2007	484.400,00
H=F+G	Limite di spesa 2008 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	21.366.700,00
I	Parziale compensazione tra le Regioni (Commissione Salute del 3/3/2010)	423.000,00
J=H-I	Totale limite di spesa 2008 consentito dall'attuazione dell'Intesa S-R del 29/10/09	21.789.700,00
K=D-J	Eccedenza del costo a tariffa piena	987.763,79

parte: IPOTESI di CONGUAGLIO del fatturato 2008:

1 ^A	CONGUAGLIO fino al limite di spesa 2008 (riga H) fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	1.172.418,12	45%	36.985,32	192.716,69	0,00	78.195,24	446.451,55	221.572,21	196.497,11
2 ^A	Ulteriore conguaglio per compensazione tra le Regioni (riga I)	423.000,00	16%	13.344,04	69.530,79	0,00	28.212,28	161.076,52	79.941,65	70.894,72
3 ^A	IPOTESI TRANSATTIVA di ulteriore conguaglio fino al 100% della nuova tariffa 2008 (riga K)	987.763,79	38%	31.160,17	162.364,06	0,00	65.879,60	376.135,94	186.674,88	165.549,14

	Esercizio 2009	TOTALE REGIONE
A	Limite di spesa 2009 fissato dalla DGRC n. 1269 del 16 luglio 2009	22.100.000,00
B	Fatturato 2009 (netto ticket): a tariffa 2004	19.676.220,49
C	Storamento rispetto al tetto 2009 ex DGRC 1269/09	0,00
D	Fatturato 2009 (netto ticket) con nuove tariffe (Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009)	22.200.413,49
E=D-A	Storamento rispetto al tetto 2009 ex DGRC 1269/09	400.362,91

di cui:

ASL di AVELLINO	ASL di BENEVENTO	ASL di CASERTA	ASL NAPOLI 1 Centro	ASL NAPOLI 2 Nord (*)	ASL NAPOLI 3 Sud	ASL di SALERNO
701.000,00	4.047.000,00	0,00	1.664.000,00	7.952.000,00	4.228.000,00	3.508.000,00
649.287,52	3.639.265,77	0,00	1.212.220,97	7.097.351,36	3.889.449,83	3.188.645,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735.328,26	4.071.056,28	0,00	1.364.050,58	8.062.052,75	4.369.462,12	3.598.463,50
34.328,26	24.056,28	0,00	0,00	110.052,75	141.462,12	90.463,50

Limite di spesa 2009 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:

F	BASE (spesa media 2006 - 2008)	20.882.300,00
G	Contributo Stato ex DL 248/2007	484.400,00
H=F+G	Limite di spesa 2009 fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	21.366.700,00
I	Parziale compensazione tra le Regioni (Commissione Salute del 18/1/2012)	73.900,00
J=H-I	Totale limite di spesa 2009 consentito dall'attuazione dell'Intesa S-R del 29/10/09	21.440.600,00
K=D-J	Eccedenza del costo a tariffa piena	759.813,49

parte: IPOTESI CONGUAGLIO del fatturato 2009:

1^	CONGUAGLIO fino al limite di spesa 2009 (riga H) fissato dall'Intesa Stato - Regioni del 29/10/2009:	1.690.479,51	67%	57.622,42	289.174,80	0,00	101.681,94	646.071,02	321.469,45	274.459,88
2^	Ulteriore conguaglio per compensazione tra le Regioni (riga I)	73.900,00	3%	2.518,99	12.641,40	0,00	4.445,07	28.243,26	14.053,16	11.998,12
3^	IPOTESI TRANSATTIVA di ulteriore conguaglio fino al 100% della nuova tariffa 2009 (riga K)	759.813,49	30%	25.899,33	129.974,31	0,00	45.702,60	290.387,11	144.489,68	123.360,46
1+2+3	Totale Conguaglio tariffario 2009	2.524.193,00	100%	86.040,74	431.790,51	0,00	151.829,61	964.701,39	480.012,29	409.818,46

(*) Al netto delle note credito per superamento COM di cui alla nota della ASL Napoli 2 Nord del 14 marzo 2012, prot. n. 6486